

24 marzo 2022

ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELLO ‘SCUDO’ DELLA GOLDEN POWER

Con il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (pubblicato in G.U. del 22 marzo 2022) sono state introdotte ulteriori e importanti novità nel quadro della disciplina nazionale in materia di esercizio dei poteri speciali (c.d. Golden Power). Le nuove previsioni vanno nel complesso a rinforzare ulteriormente lo scudo di protezione degli asset strategici e ad approntare un tentativo di semplificazione della procedura di scrutinio nelle operazioni notificate.

Il primo e più importante aspetto della novella legislativa ha ad oggetto l'estensione dell'ambito di applicazione della Golden Power.

Le modifiche, diversamente da quanto avvenuto nel recente passato (con le novità intervenute nel corso del 2020), non comportano però l'estensione della disciplina a nuovi settori economici e merceologici, bensì il rafforzamento dello scudo in alcuni dei settori già inclusi nel perimetro della Golden Power.

Di seguito le principali novità.

1. Settore della difesa e della sicurezza nazionale

Con riguardo al settore della difesa e sicurezza nazionale, il dettato normativo relativo all'obbligo di notifica di atti endosocietari (art. 1, comma 1, lett. b – come ad esempio le delibere assembleari) viene adeguato a quello già in uso nella corrispondente disposizione contenuta, per altri settori, all'art. 2 del D.L. 21/2012, esplicitandosi il riferimento alle modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi. Si prevede inoltre l'obbligo di notifica in riferimento all'assegnazione in garanzia dei diritti reali o di utilizzo di beni materiali e immateriali rientranti nel settore.

Viene inoltre prevista la notifica congiunta acquirente-target (“ove possibile”) con l'alternativa della possibilità di notifica anche solo da parte dell'acquirente, ma con l'onere, in questo caso, di trasmettere un'informativa alla società target al fine di consentirle la partecipazione al procedimento.

Si tratta di una misura volta ad includere preventivamente ed automaticamente nel procedimento la società oggetto di acquisizione, evitando in tal modo di qualificarla come ‘terzo’. Tale previsione, che potrebbe apparire di secondario rilievo, può invece assumere valore avuto riguardo alle tempistiche procedurali, nella misura in cui la società target sia ad esempio destinataria di richieste di informazioni. Infatti, ai sensi della vigente normativa, le richieste di informazioni rivolte alle parti dell'operazione sospendono il termine per la clearance per soli 10 giorni. Diversamente, nel caso di richieste a terzi, il termine è sospeso fino a 20 giorni, con maggiore aggravio sulle tempistiche dell'operazione.

Viene prevista poi la possibilità di presentare memorie e documenti entro 15 giorni dalla notifica. Tale previsione è altrettanto utile in quanto, allo stato attuale, il formulario ha uno schema abbastanza rigido e

non consente propriamente di svolgere particolari considerazioni al suo interno, al di là dell'asettica descrizione dell'operazione notificata. Le memorie possono dare invece spazio a considerazioni e argomentazioni più ampie in merito agli impatti previsti, alle strategie di mercato e altri elementi utili per lo scrutinio da parte del gruppo di coordinamento.

2. Settori di cui all'art. 2 del D.L. 21/2012

Le modifiche all'art. 2 del D.L. 21/2012 introducono novità altrettanto rilevanti. La più significativa è quella che prevede l'estensione, a partire dal 1 gennaio 2023, dell'obbligo di notifica anche ai soggetti stabiliti o residenti in Italia per le operazioni – comportanti l'acquisizione del controllo societario – nel settore delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario (incluso quello creditizio e assicurativo).

La previsione inoltre comporta la 'messa a regime' delle notifiche da parte dei soggetti UE, che come noto era sinora stata affidata a proroghe dell'iniziale regime temporaneo. Dal 2023 quindi il precedente regime 'emergenziale' diventerà ordinario.

Anche con riferimento ai settori ex art. 2 si prevede la notifica congiunta (sempre "ove possibile"), salva la possibilità di coinvolgere nel procedimento la società target attraverso una soluzione alternativa, con una comunicazione separata ad essa indirizzata. Lo scopo principale appare sempre quello di ridurre i termini procedurali in caso di richiesta di informazioni alla società oggetto di acquisizione.

3. Settore della comunicazione a banda larga (5G e cloud)

Ancora, importanti novità nel settore delle comunicazioni a banda larga: si prevede l'estensione oggettiva alle tecnologie cloud e 'altri attivi' (che saranno probabilmente specificati con successivo decreto), nonché l'obbligo di notifica, prima dell'operazione di acquisizione, del piano annuale contenente, tra le altre, informazioni sul settore interessato, programma degli acquisiti, informativa sui contratti in corso sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, e molto altro ancora.

Saranno adottati decreti che potranno prevedere ulteriori contenuti informativi, nonché specificazioni sulle modalità di notifica del piano annuale ed eventuali esclusioni 'anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione'. Il piano annuale – che viene notificato annualmente – è approvato (o meno – e con o senza condizioni) entro 30 giorni dalla notifica.

4. Novità procedurali: il pre-filing

Sul piano procedimentale verrà introdotta (con decreto da adottarsi che ne specifichi la procedura) l'importante, attesa ed auspicata novità del pre-filing, ossia del procedimento preistruttorio che consente, anteriormente alla formale notifica di un'operazione, di ricevere una valutazione preliminare sull'applicabilità della normativa all'operazione interessata e sulla possibilità che questa venga autorizzata.

Tale procedura risponde alla manifestata esigenza di instaurare una sede di confronto preventivo con gli Uffici a fronte del grado di complessità della normativa e della non sempre agevole comprensione dell'ambito oggettivo della stessa, e va nella direzione di ridurre il numero di notifiche che, proprio per le predette difficoltà, avvengono spesso su base cautelativa dando esito a provvedimenti di non applicabilità della normativa (c.d. 'No GP').

Per maggiori informazioni

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Maria Rosaria Raspanti

Via Bocca di Leone, 78,

00187 Roma, Italia

tel: (+39) 06.695161

fax: (+39) 06.6793236/7

MariaRosaria.Raspanti@pavia-ansaldo.it



DISCLAIMER

Il contenuto di questa pubblicazione è divulgato a solo scopo conoscitivo. Non ha il fine di fornire una consulenza o un parere legale o opinioni su fatti o questioni specifiche.

Pavia e Ansaldo non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso di questa pubblicazione.

© 2017 Pavia e Ansaldo Studio Legale. Tutti i diritti riservati.